

Capitolo 5°

Il negozio giuridico

5.1. Nozione.

Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà proveniente da una o più parti diretta a creare, modificare o estinguere una situazione giuridica meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Detto in altri termini il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall'ordinamento.

Il negozio giuridico, costituisce la manifestazione più importante della c.d. autonomia privata, e cioè della potestà riconosciuta ai soggetti privati di regolare da sé i propri interessi.

5.2. Elementi del negozio.

Tradizionalmente gli elementi del negozio giuridico si distinguono in: I) elementi essenziali (“*essentialia negotii*”); II) elementi c.d. naturali (“*naturalia negotii*”); III) elementi accidentali (“*accidentalia negotii*”).

5.2.1. Gli elementi essenziali.

Sono generalmente considerati elementi essenziali: 1) uno o più parti; 2) la volontà; 3) la forma; 4) la causa.

Accanto a tali elementi, comuni a tutti i negozi, ve ne sono altri che sono richiesti solo per alcuni (così, ad esempio, l'oggetto è richiesto solo nei negozi “patrimoniali”, per l'assicurazione è richiesto un rischio, etc.).

5.2.2. Gli elementi naturali.

Oltre agli elementi essenziali, tradizionalmente si parla anche di elementi naturali (per es. nella compravendita sono naturali la garanzia per i vizi della cosa e la garanzia per la evizione altrui).

Tuttavia, essi non sono veri e propri elementi, ma piuttosto debbono considerarsi effetti impliciti di un particolare negozio o del negozio in generale. infatti, per la loro produzione non è necessario un esplicito richiamo da parte degli autori del negozio, pur rilevando una volontà contraria.

5.2.3. Gli elementi accidentali.

Sono quegli elementi che non fanno parte del tipo astratto, ma che in concreto possono essere, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale, liberamente apposti dalle parti. Essi, a differenza degli elementi essenziali, non incidono sul piano della validità del negozio ma ne condizionano solo l'efficacia. I principali elementi accidentali, comuni a tutti i negozi, sono il termine, la condizione ed il *modus*.

5.3. I requisiti soggettivi.

Sono le condizioni che mettono il soggetto in grado di porre in essere il negozio e cioè:

- la capacità giuridica e d'agire;



- la **legittimazione**: cioè il potere del soggetto di disporre di una determinata situazione giuridica. Solitamente la mancanza di legittimazione comporta l'inefficacia dell'atto. Di regola il soggetto è legittimato a disporre delle situazioni soggettive di cui è titolare (salvo alcuni casi: es. il fallito) e solo eccezionalmente può disporre della sfera giuridica altrui per legge (es. azione surrogatoria) o per mezzo di un'autorizzazione privata (es. rappresentanza volontaria).

5.4. La classificazione dei negozi giuridici.

5.4.1. In relazione alla struttura soggettiva.

Per quanto attiene la classificazione del negozio giuridici in base alla struttura soggettiva vedi il capitolo successivo.

5.4.2. In relazione alla natura dei rapporti.

A seconda della natura dei rapporti oggetto del negozio (familiari, personali etc.) distinguiamo i **negozi non patrimoniali** che generalmente attengono alla sfera dei rapporti familiari (es. matrimonio) e **negozi patrimoniali**, che riguardano rapporti economicamente valutabili (ad esempio, tutti i contratti).

5.4.3. In relazione al corrispettivo.

I negozi patrimoniali possono essere a loro volta:

- **onerosi o a titolo oneroso**, quando all'attribuzione in favore di un soggetto faccia riscontro un corrispettivo a carico dello stesso (es. compravendita);
- **gratuiti o a titolo gratuito**, quando manchi tale corrispettivo, essendo il negozio diretto ad accrescere il patrimonio altrui senza controprestazione¹.

Di taluni negozi la legge presume la gratuità (es. contratto di deposito), di altri, invece presume l'onerosità (es. contratto di mutuo, di mandato)².

5.4.4. In relazione all'evento "morte".

Quanto all'incidenza sul negozio "dell'evento morte", distinguiamo:

- **negozi a causa di morte (o *mortis causa*)**: nel nostro ordinamento è previsto un solo negozio *mortis causa*, il testamento, e sono vietati tutti i patti successori (art. 458³) e le "donazioni *mortis causa*". Nel testamento la morte della persona incide nel senso che soltanto al suo verificarsi si producono gli effetti;

¹ Il negozio gratuito è comunque caratterizzato da un interesse patrimoniale di chi si obbliga o trasferisce, come ad esempio nel caso di un pianista che si esibisce gratuitamente per farsi conoscere dal pubblico. Il ritorno pubblicitario non può considerarsi una controprestazione, tale da qualificare il contratto come oneroso, ma rappresenta pur sempre un interesse economico, che ne esclude il carattere liberale.

È necessario quindi distinguere, il negozio gratuito dal contratto di donazione, che è un atto di liberalità caratterizzato da un interesse non patrimoniale. Tutti gli atti di liberalità sono atti gratuiti, ma quest'ultimo non presentano necessariamente l'intento di compiere una liberalità.

² La differenza tra negozi gratuiti e negozi onerosi incide sulla disciplina: l'acquirente a titolo gratuito generalmente protetto meno intensamente rispetto a quello a titolo oneroso.

³ L'art. 458 c.c. sancisce la nullità di ogni convenzione con cui taluno si impegna a disporre della propria successione (patti successori istitutivi) e di qualsiasi altro atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (patti successori dispositivi), o rinuncia ai medesimi (patti successori rinunziativi).



- negozi *inter vivos* sono tutti gli altri, che prescindono da tale presupposto.

5.4.5. In relazione alla manifestazione di volontà.

In relazione alla manifestazione di volontà si distinguono:

- negozi di dichiarazione: sono quelli in cui il soggetto (espressamente o tacitamente) esprime la propria volontà dichiarandola;
- negozi di attuazione: sono quelli in cui l'agente, senza porsi in relazione con altri soggetti, attua, attraverso un comportamento concludente, immediatamente la propria volontà: es. distruzione del testamento olografo.

5.4.6. In relazione agli effetti.

In relazione agli effetti si distinguono:

- negozi dispositivi: che modificano una situazione preesistente. Esse possono essere costitutivi (es. costituzione di servitù), modificativi (es. cessione del credito), estintivi (es. remissione);
- negozi dichiarativi: che comportano delle trasformazioni nelle situazioni giuridiche senza tuttavia mutarne il contenuto esterno. Esempio tipico di questa trasformazione interne si ha nel caso della ricognizione di debito (art. 1988) ove si produce il "rafforzamento" del credito attraverso l'eliminazione di una eventuale situazione di incertezza e tramite l'interruzione della prescrizione.

